CAMERA DEI DEPUTATI N. 3380

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PARRI, BERGAMASCO, SCHIAVETTI, SCHIETROMA, TERRACINI, TOLLOY, ZELIOLI LANZINI

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 luglio 1966 *(Stampato n. 1387)*

Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 luglio 1966

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È riconosciuta personalità giuridica allo Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

ART. 2.

Esso si propone di assicurare la più completa ed ordinata documentazione di tale movimento dalle sue origini antifasciste alla Liberazione; di promuoverne lo studio storico e la conoscenza a mezzo di periodici o di altre pubblicazioni a carattere scientifico, come di convegni e di altre iniziative di studio.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 3.

Sono membri dell'Istituto nazionale gli Istituti storici regionali, provinciali o locali, che svolgono nel rispettivo ambito analoghe attività di documentazione e di studio, e gli enti storici a carattere non territoriale che si propongono scopi analoghi.

L'Istituto nazionale si pronuncia sulla loro accettazione in base alle norme previste dal suo statuto.

ART. 4.

L'Istituto nazionale è retto da un Consiglio generale formato da rappresentanti degli Istituti storici associati, da rappresentanti dell'Amministrazione pubblica, da membri cooptati.

Lo statuto determina la composizione delle rappresentanze degli Istituti, e la misura delle cooptazioni ammesse.

Rappresentano l'Amministrazione pubblica tre membri rispettivamente designati dai Ministeri della pubblica istruzione (Accademia e Biblioteche) dell'interno (Archivi di Stato), della difesa (Uffici storici).

ART. 5.

Il Consiglio generale nomina gli organi direttivi dell'Istituto, costituiti dal Consiglio direttivo, dal Presidente, dal Collegio dei revisori dei conti.

I revisori dei conti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'istruzione, dai principali enti sovventori.

ART. 6.

Gli Istituti associati devono essere formalmente costituiti; hanno statuto proprio e gestione autonoma.

Spetta ad essi la conservazione del patrimonio documentario, bibliografico, museografico da essi raccolto. Essi possono costituirsi su base associativa, purché regolata da precise norme statutarie. La loro attività scientifica è soggetta alla vigilanza dell'Istituto nazionale, al quale devono presentare un rapporto annuale e render conto dei contributi ad essi conferiti.

ART. 7.

I Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno (Archivi di Stato), su richiesta dell'Istituto nazionale, sono autorizzati a con-

cedere comandi di personale particolarmente idoneo per specifici incarichi di natura scientifica ed archivistica.

ART. 8.

All'Istituto nazionale è concesso un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato di 50 milioni di lire. A tale contributo si provvederà con riduzione di pari importo del capitolo 2192 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Una congrua parte di detto contributo sarà erogata a favore dell'attività archivistica o storica, svolta dagli Istituti associati, nella misura che sarà stabilita dal bilancio preventivo annualmente approvato dal Consiglio generale e dal Collegio dei revisori dei conti.

L'Istituto nazionale è soggetto al controllo sugli enti sovvenzionati esercitato dalla Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 9.

L'Istituto nazionale è tenuto a presentare annualmente un rapporto sulla sua attività al Ministero della pubblica istruzione.

ART. 10.

Lo statuto dell'Istituto nazionale, redatto secondo i criteri fissati dalla presente legge, sarà approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.